

Causa C-713/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

8 novembre 2023

Ricorrenti:

J C-T

MT

Altra parte nel procedimento:

Wojewoda Mazowiecki

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio

Ricorso per cassazione avverso il rifiuto di trascrizione nel registro dello stato civile di uno Stato membro di un atto di matrimonio attestante il matrimonio tra persone dello stesso sesso, cittadini di tale Stato, contratto in un altro Stato membro di cui una di tali persone ha la cittadinanza

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Incompatibilità del rifiuto di trascrizione nel registro dello stato civile di un atto di matrimonio attestante il matrimonio contratto da persone dello stesso sesso in un altro Stato membro, con l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE – articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 7 e con l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che le autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza un cittadino dell'Unione che ha contratto matrimonio con un altro cittadino dell'Unione (con una persona dello stesso sesso) in uno Stato membro, conformemente alla normativa di quest'ultimo, possano rifiutarsi di riconoscere e di trascrivere nel registro nazionale dello stato civile tale atto di matrimonio, impedendo alle suddette persone di soggiornare nello Stato in questione con lo stato civile acquisito e con lo stesso cognome, per il motivo che il diritto dello Stato ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Disposizioni di diritto internazionale fatte valere

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») – articolo 8, paragrafo 1, articoli 12 e 14

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea – articolo 6

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – articolo 20, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e articolo 21, paragrafo 1

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») – articolo 7, articolo 21, paragrafo 1 e articolo 45

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – articolo 2, punti da 1 a 3

Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 – articolo 4

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; in prosieguo – la «Costituzione») – articoli 18, 31 e 47

Legge del 25 febbraio 1964, relativa al codice della famiglia e della tutela (ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy; in prosieguo: il «codice della famiglia e della tutela») – articolo 1, paragrafo 1, e articolo 3

Legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego) – articolo 1138

Legge del 4 febbraio 2011 relativa al diritto internazionale privato (ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe) – articolo 7

Legge del 28 novembre 2014 sugli atti di stato civile (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego; in prosieguo: la «legge sugli atti di stato civile») – articolo 3, articolo 104, paragrafi 1, 2 e 5, articolo 105, paragrafo 1, e articolo 107, punto 3

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata

Sentenza del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539 – punto 25

Sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C-353/06, EU:C:2008:559 – punto 16

Sentenza del 18 luglio 2013, Prinz e Seeberger, C-523/11 e C-585/11, EU:C:2013:524 – punto 23

Sentenza del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401 – punto 32.

Sentenza del 24 novembre 2016, Parris, C-443/15, EU:C:2016:897 – punto 59

Sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862 – punto 52

Sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C-673/16, EU:C:2018:385 – punti 32, 35, 36

Sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C-490/20, EU:C:2021:1008 – punto 47

Giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU) specificamente richiamata

Sentenza della Corte EDU, dell'11 luglio 2002, Goodwin c. Regno Unito, ECLI:CE:ECHR:2002:0711JUD002895795

Sentenza della Corte EDU, del 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104

Sentenza della Corte EDU, del 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, ECLI:CE:ECHR:2015:0721JUD001876611

Sentenza della Corte EDU, del 17 gennaio 2023, Fedotova e a. c. Russia, ECLI:CE:ECHR:2023:0117JUD004079210

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 I ricorrenti nella presente causa, JC-T, con doppia cittadinanza, polacca e tedesca, e MT, cittadino polacco, si sono sposati a Berlino (Germania). A seguito del matrimonio, il primo di loro ha altresì acquisito il cognome del coniuge come seconda componente del suo cognome. Anche in Polonia, su sua richiesta, con decisione del kierownik Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (capo dell'ufficio di stato civile della città di Varsavia; in prosieguo: il «capo dell'ufficio»), presso cui sono stati redatti i certificati di nascita di entrambi i ricorrenti, il suo cognome è stato cambiato, mediante aggiunta della seconda componente. I ricorrenti soggiornano attualmente in Germania, ma intendono trasferirsi e soggiornare in Polonia, mantenendo lo stato civile risultante dal matrimonio e con i cognomi acquisiti a seguito dello stesso.
- 2 I ricorrenti hanno presentato al capo dell'ufficio la richiesta di trascrizione del loro atto di matrimonio formato all'estero nel registro dello stato civile polacco. Nella sua decisione, il capo dell'ufficio ha rifiutato, ai sensi dell'articolo 107 della legge sugli atti di stato civile, di trascrivere nel registro dello stato civile tale atto di matrimonio, per il motivo che il diritto polacco non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che, pertanto, la trascrizione di un siffatto atto sarebbe contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia.
- 3 I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Wojewoda Mazowiecki (presidente del voivodato di Masovia; in prosieguo: il «presidente»), il quale, con la sua decisione, ha confermato la decisione del capo dell'ufficio. Il presidente ha inoltre constatato la sussistenza di una discordanza tra la forma del modello di atto di matrimonio tedesco e il suo equivalente polacco, la quale comporterebbe che, al momento della trascrizione, occorrerebbe inserire i nomi ed i cognomi di due uomini, ma i dati di uno di essi avrebbero dovuto essere inseriti nella casella «donna». In Polonia, il matrimonio può essere contratto soltanto tra una donna ed un uomo, pertanto è inammissibile inserire nel registro

dello stato civile i dati di due uomini come coniugi, e ciò indipendentemente dal modo in cui sono contrassegnate le caselle del modello dell'atto in questione.

- 4 I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la decisione di rifiuto dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia; in prosieguo: il «WSA»), chiedendo l'annullamento delle decisioni di rifiuto di trascrizione dell'atto di matrimonio formato all'estero.
- 5 Con la sua sentenza, il WSA ha respinto il ricorso, affermando che i ricorrenti erano incorsi in errore nel ritenere che l'obbligo di tutelare il matrimonio quale unione tra una donna e un uomo previsto all'articolo 18 della Costituzione non implicasse il divieto di trascrizione di un matrimonio contratto da persone dello stesso sesso all'estero. Il WSA ha dichiarato che l'intero sistema giuridico nazionale costituisce un insieme coerente e che l'interpretazione delle disposizioni della Costituzione nel contesto del requisito relativo ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico non può prescindere dalle norme contenute in un atto giuridico di rango inferiore. Orbene, l'articolo 1, paragrafo 1, del codice della famiglia e della tutela non prevede il matrimonio come unione di persone dello stesso sesso, in quanto definisce il matrimonio soltanto come unione tra una donna e un uomo. L'adozione della posizione sostenuta dai ricorrenti equivarrebbe a riconoscere nell'ordine pubblico nazionale i matrimoni omosessuali, il che non è previsto dalla Costituzione, né dalle leggi. Gli effetti della trascrizione di un atto di matrimonio omosessuale formato all'estero violerebbero quindi i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico polacco. Il WSA ha inoltre dichiarato che il rifiuto di trascrizione non viola gli articoli 8 e 14, in combinato disposto con l'articolo 12 della CEDU e con l'articolo 21, paragrafo 1 TFUE, dato che la controversia insorta riguarda una questione di stato civile che non presenta alcun nesso con il diritto di circolare e di soggiornare in uno Stato membro.
- 6 I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del WSA dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa; in prosieguo: il «NSA»).

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 A norma dell'articolo 104, paragrafo 2, della legge sugli atti di stato civile, la trascrizione di un documento di stato civile formato all'estero consiste in un trasferimento fedele e letterale del contenuto di tale documento nel registro dello stato civile polacco, sia dal punto di vista linguistico che formale, senza alcuna interferenza nella grafia dei nomi e dei cognomi delle persone menzionate nel documento straniero. L'articolo 105, paragrafo 1, della legge sugli atti di stato civile definisce la trascrizione come un'operazione materiale e tecnica, il cui compimento viene annotato sull'atto di stato civile. L'effetto giuridico diretto della trascrizione è la formazione di un atto di stato civile polacco che «si distacca» dall'atto originale di registrazione dell'evento e che ha lo stesso valore

probatorio degli atti di stato civile formati in Polonia a seguito della registrazione di un fatto giuridico. Conformemente all'articolo 107, punto 3, della legge sugli atti di stato civile, il capo dell'ufficio dello stato civile rifiuta di effettuare la trascrizione se essa è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia. Anche l'articolo 7 della legge relativa al diritto internazionale privato prevede che la legge straniera non si applica nel caso in cui essa produca effetti contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia.

- 8 Sebbene la causa verta sulla trascrizione, nel contesto della dichiarazione dei ricorrenti di trasferirsi e soggiornare in Polonia (lo Stato membro ospitante che non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso), mantenendo lo stato civile risultante dal matrimonio che hanno contratto in Germania e con i cognomi acquisiti in seguito alla contrazione dello stesso, il NSA ha nutrito dubbi sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, i quali sanciscono il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro, tenuto conto dei diritti fondamentali, in particolare quelli derivanti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7 della Carta) e il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sull'orientamento sessuale (articolo 21, paragrafo 1, della Carta).
- 9 Il NSA fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale sottolinea che lo stato civile, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e il diritto dell'Unione non pregiudica tale competenza (sentenze: Garcia Avello, punto 25; Grunkin e Paul, C-353/06, punto 16). Gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone del medesimo sesso (sentenza Parris, C-443/15, punto 59), tuttavia gli Stati membri, nell'esercizio della suddetta competenza, devono rispettare il diritto dell'Unione e, quindi, anche le disposizioni relative alla libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (sentenza Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, punto 32).
- 10 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i cittadini degli Stati membri hanno anche il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante, sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari (sentenze: Coman e a., punto 32, e Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», punto 47).
- 11 Nel contesto dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, il quale contiene una definizione della nozione di «familiare» che comprende, in particolare, il coniuge, fermo restando che la nozione di «coniuge» ai sensi di tale direttiva è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell'Unione interessato, uno Stato membro non può invocare la propria normativa nazionale per opporsi al riconoscimento sul proprio territorio del matrimonio contratto da un cittadino dell'Unione con una persona dello stesso

sesto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest'ultimo (sentenza Coman e a., C-673/16, punti 35 e 36).

- 12 Il fatto che nella legislazione nazionale non vi siano disposizioni che prevedano la possibilità di trascrivere o di registrare una siffatta unione, non dovrebbe quindi escludere l'obbligo di riconoscere nello Stato membro ospitante alcuni determinati effetti della contrazione di tale unione. Un cittadino dell'Unione che abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, anche nei confronti del proprio Stato membro d'origine (sentenza Prinz e Seeberger, punto 23). L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE riconosce ai cittadini degli Stati membri il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari (sentenza Lounes, punto 52).
- 13 Il NSA rileva inoltre che l'articolo 7 e l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta hanno un contenuto normativo identico, in sostanza, a quello, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 14 della CEDU. Nella sua giurisprudenza, la Corte EDU interpreta le succitate disposizioni tenendo conto dell'articolo 12 della CEDU, e il NSA constata che tale giurisprudenza si è evoluta negli ultimi 20 anni per quanto riguarda la valutazione delle normative nazionali relative al riconoscimento giuridico delle unioni di persone dello stesso sesso.
- 14 Così, nella causa Goodwin, la Corte EDU ha dichiarato che le nozioni utilizzate nell'articolo 12 della CEDU, che si riferiscono al diritto degli uomini e delle donne di contrarre matrimonio, non possono più essere intese come nozioni che determinano il sesso unicamente mediante criteri biologici. Nella causa Schalk e Kopf, la Corte EDU si è pronunciata a favore dell'esigenza di riconoscimento giuridico delle relazioni tra partner, i quali, in quanto famiglia, possono beneficiare della tutela di cui all'articolo 8 della CEDU, pur avendo osservato che gli Stati parti della CEDU godono di un certo margine di discrezionalità fino all'adozione di un'adeguata regolamentazione giuridica. Nella causa Oliari, la Corte EDU ha dichiarato che l'articolo 8 della CEDU può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati parti della CEDU un obbligo positivo di legiferare in materia di status giuridico delle unioni di persone dello stesso sesso ai fini del riconoscimento e della tutela delle suddette unioni.
- 15 Nella causa Fedotova, la Corte EDU ha interpretato, per la prima volta, l'articolo 8 della CEDU nel senso che gli Stati parti della CEDU hanno l'obbligo di disciplinare istituzionalmente le unioni di persone dello stesso sesso e, pertanto, di riconoscerle e di tutelarle in modo adeguato. Secondo la Corte EDU, la vita privata non deve essere interpretata unicamente come il diritto alla vita privata, ma anche come il diritto di allacciare e sviluppare relazioni con i propri simili, così come la tutela di un modello di famiglia tradizionale non può giustificare l'assenza di qualsiasi forma giuridica di riconoscimento e di protezione dei diritti

delle persone dello stesso sesso. La Corte EDU ha lasciato agli Stati un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda la forma della registrazione delle unioni con riguardo alle implicazioni di carattere sociale, limitando, tuttavia, al contempo, l'esigenza di un'istituzionalizzazione alle unioni civili o ad altri tipi di unioni.

- 16 Il NSA è propenso ad interpretare le disposizioni del TFUE in esame nel senso che esse ostano al rifiuto di trascrivere un atto di matrimonio formato all'estero nei registri di stato civile nazionali, in quanto ciò equivarrebbe al mancato rispetto, da parte dello Stato ospitante, del diritto alla vita familiare dei cittadini dell'Unione con lo stato civile acquisito a seguito del matrimonio da essi contratto in uno degli Stati membri, conformemente alla legislazione di tale Stato, e, al contempo, costituirebbe una manifestazione della discriminazione fondata sul sesso e sull'orientamento sessuale, impedendo in questo modo a tali persone di esercitare pienamente il loro diritto di circolare e di soggiornare nello Stato in questione. Il diritto dell'Unione non prevede alcuna differenziazione basata sul sesso per quanto riguarda lo status di familiare di un coniuge o di un partner con il quale un cittadino dell'Unione ha contratto un'unione registrata, pertanto tale nozione è neutra dal punto di vista del genere.
- 17 Le legislazioni nazionali in materia di stato civile, compreso il matrimonio, rientrano nella competenza degli Stati membri, ma gli Stati membri devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione, anche delle disposizioni relative alla libertà di circolare. Le normative nazionali non devono pregiudicare i «valori comuni» (preambolo della Carta) e quindi i diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.
- 18 Dall'altro lato, tuttavia, è anche possibile interpretare le suddette disposizioni del TFUE nel senso che esse non ostano a tale rifiuto. Infatti, il rifiuto di trascrizione per il motivo che lo Stato membro ospitante riconosce il matrimonio come la sola unione di una donna e un uomo non implica che i cittadini dell'Unione siano privati del loro diritto di circolare e soggiornare liberamente in tale Stato membro, con la sola precisazione che ciò presuppone il rispetto del diritto interno di tale Stato che non riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso. L'Unione rispetta la «diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa» (preambolo della Carta).
- 19 Dopo aver ricevuto la risposta alla questione pregiudiziale, il NSA esaminerà se l'assenza, nella normativa nazionale, delle di disposizioni che prevedano la possibilità di registrare un'unione di persone dello stesso sesso equivalga all'esclusione dell'obbligo di riconoscere determinati effetti della contrazione di tale unione.